

Art. 32

Votazioni - deliberazioni – validità

La votazione è fatta per scrutinio palese, salvo che per le elezioni delle cariche sociali e per le questioni di carattere personale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

Il Congresso è validamente costituito, anche per le deliberazioni riguardanti le modifiche allo Statuto sociale, quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.